

può ammettere che, contro questo provvedimento, possa ricorrere ad una autorità qualsiasi, la quale non ha la responsabilità politica della cosa pubblica.

Viene il secondo caso, quello, cioè, della inosservanza degli obblighi che la legge impone al sindaco; in questo caso, io ammetto il dubbio, ma prego l'onorevole Grippo di non insistere perchè sia risolto.

Facciamo un po' d'esperienza, onorevole Grippo.

La concessione che si fa è grande, è audace, e di fronte ad essa non è opportuno disarmare interamente il Governo, ed impedire all'autorità politica di rimuovere un sindaco, qualora non corrisponda all'interesse del pubblico bene.

Quindi pregherei l'onorevole Grippo di non insistere, perchè la sua insistenza renderebbe questa riforma ancora più audace.

Contentiamoci del bene e non cerchiamo l'ottimo; la questione verrà poi giudicata a suo tempo da chi deve giudicarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

Grippo. Io posso volentieri consentire nel desiderio del presidente del Consiglio perchè consento con lui nel ritenere che il passo che fa la Camera con questo disegno di legge è grave; in quanto non si possono assimilare i piccoli Comuni ai grandi, ed in quanto la elezione può molte volte, (sebbene io spero che ciò non avverrà) dimostrare che vi sarebbe stata maggior garanzia di imparzialità nella amministrazione sottraendo la nomina del sindaco alle fluttuazioni dei partiti locali, molte volte assolutamente personali.

Su questo non ritorno.

Convengo che nella prima parte dell'articolo si tratta di un vero atto politico e quindi non si può sottoporlo ad un Corpo amministrativo.

Ma per la seconda parte ritengo assolutamente impossibile il dubbio che non competa ricorso alla IVª Sezione; perchè la rimozione può dipendere da un diverso apprezzamento dei doveri di un sindaco.

Apprezzo nondimeno le ragioni, che possono aver persuaso il presidente del Consiglio a non enunciare un'opinione precisa; imperocchè, se l'opinione sua fosse contraria, invece di giovare alla tesi, alla quale erano indirizzate le preghiere mie, potrebbe pregiudicarla.

Ma ho fiducia che la IVª Sezione saprà aprire la via ad una giurisprudenza molto indipendente ed equa in questa materia e non insisto per non pregiudicare la questione.

Costa, ministro di grazia e giustizia. Questo lo vedremo!

Presidente. Metto a partito l'articolo 125 del quale è stata data lettura.

(È approvato).

« Art. 127. Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti dagli articoli 29 e 30, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'Amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o servizi comunali o, in qualunque modo, di fidejussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione ai termini di legge. »

A quest' articolo vi sono emendamenti degli onorevoli Calleri e Manna.

Pantano, relatore. Gli emendamenti degli onorevoli Calleri e Manna sono già compresi nell'articolo concordato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci Ludovico.

Fulci Ludovico. Debbo rilevare che in quest'articolo si dice che non può essere sindaco colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Pantano, relatore. C'è anche nella legge attuale.

Fulci Ludovico. Ma è una superfetazione che può far nascere equivoci; quindi ne propongo la soppressione; giacchè chi non l'esercizio dei diritti politici non può essere nemmeno elettore.